

Comune di Serra Riccò
(Città Metropolitana di Genova)

***“Piano operativo di razionalizzazione
delle società partecipate”***

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

TITOLO I – INQUADRAMENTO NORMATIVO

- ✓ l'art. 3, comma 27, della Legge 24/12/2007 n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) in materia di limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle PP.AA.;
- ✓ l'articolo 14, comma 32 terzo e quarto periodo, d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 stabiliva in maniera articolata, il divieto per i Comuni di costituire società partecipate, nonché l'obbligo di procedere alla liquidazioni delle stesse, già costituite alla data di entrata in vigore del citato dl n. 78/2010;
- ✓ la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, con i pareri n. 602 e 603 del novembre 2011 ha chiarito che il termine per la dismissione delle quote detenute dai Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti per tutte le proprie società, tranne una, è fissato nel 31 dicembre 2013, mentre per i Comuni fino a 30.000 abitanti tale termine è da ritenere fissato al 31 dicembre 2012, fatto salvo che le società già costituite:
 - a) *abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
 - b) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
 - c) *non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime*
- ✓ a seguito degli indirizzi dell'allora Commissario Straordinario alla Spending Review, meglio noto come “*Piano Cottarelli*”, a partire dall'agosto 2014, si è auspicata una forte riduzione delle società partecipate degli Enti Locali, in parte recepite dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), imponendo l'avvio un “*processo di razionalizzazione*” anche per i Comuni, che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- ✓ il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli Enti Locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

TITOLO II – FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

In particolare il comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*

- b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.

TITOLO III – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Serra Riccò partecipa al capitale sociale della Società Valli Entroterra Genovese Ambiente S.C.R.L., finalizzata ad attività strumentale per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, con una quota dal 15%.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Serra Riccò partecipa al Distretto Socio Sanitario n.10 e all'Ambito Territoriale Sociale n.37 di cui alla Legge Regionale n. 12/2006, recante all'oggetto "*Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari*", nonché aderisce all'Ufficio Associato per la gestione di servizi e attività di interesse comune con i Comuni di Sant'Olcese, Ceranesi, Mignanego e Campomorone.

Il Comune partecipa inoltre al Consorzio "Villa Serra", insieme al Comune di Genova e al Comune di Sant'Olcese, detenendo il 10,5% delle quote.

Le partecipazioni in questione, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano, il quale è, per espressa previsione di legge, limitato alle società e alle partecipazioni societarie.

TITOLO V - PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

- ✓ Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
- ✓ Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione.
- ✓ Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli

effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

- ✓ I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.
- ✓ Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’Amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti a definire ed approvare il Piano operativo e la Relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Pertanto il comma 612 coinvolge anche la figura del Sindaco nel processo decisionale: perciò, si ritiene corretto che la “definizione” del Piano operativo e della relazione sia curata dal sindaco e sottoposta all’adozione della Giunta comunale, a seguito della quale il Consiglio delibererà in ordine all’approvazione.

TITOLO VI - ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO

Approvato il Piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai Piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del

contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ✓ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ✓ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

TITOLO VII – RELAZIONE SUL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Serra Riccò partecipa al capitale sociale della Valli Entroterra Genovese Ambiente Società Consortile a Responsabilità limitata, di seguito per brevità indicata anche come V.E.G.A., pari al 15 %. Di seguito i dati societari:

Sede legale: Busalla (GE), via Roma 25°, CAP 16012.

Indirizzo PEC: grondona@pec.amiu.genova.it.

C.F. e P.I.: 0152660994

Data atto di costituzione: 14.09.2004.

Data iscrizione: 14.10.2004.

Numero REA: GE-414440

La Società era originariamente partecipata per il 90% dalla Comunità Montana Alta Val Polcevera, per il 5 % da A.T.P. Azienda Trasporti Provinciale S.p.a e per il 5 % dall'Azienda Multiservizi e d'Igiene Ambientale Urbana Genova S.P.A. (A.M.I.U. Genova S.p.A.).

Con la soppressione della suddetta Comunità montana con decorrenza 1 gennaio 2009, la neo costituita Comunità Montana Valli Genovesi – Scrivia e Polcevera è successa a titolo universale nei rapporti giuridici della prima e quindi è diventata Socio di maggioranza della società V.E.G.A.

Con decorrenza 1° maggio 2011 è stata soppressa anche la Comunità Montana Valli Genovesi e, la cui partecipazione societaria si è nuovamente ripartita in parte uguali (pari al 15%) fra i Comuni di Serra Riccò, Campomorone, Sant'Olcese e Mignanego, mentre il restante 30% è stato acquisito dalla predetta AM.I.U. Genova Spa (che oggi detiene, quindi, il 35% delle partecipazioni) con atto a rogito Notaio Edmondo Ansaldo n. 61666 di repertorio e 25088 di raccolta del 21 marzo 2013; il rogito è stato preceduto, per quanto riguarda il Comune di Serra Riccò, dalla deliberazione n. 19 del 03/04/2012 con cui il Consiglio comunale, competente in materia ex art.42 del D.Lgs.n.267/2000, ha approvato l'acquisizione delle quote.

La V.E.G.A. è società a capitale interamente pubblico e a carattere essenzialmente strumentale, svolgendo le sue attività per favorire il perseguimento di finalità istituzionali dell'Ente, quale l'esercizio di attività di raccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Serra Riccò, Serra Riccò e Busalla (art.4 dello Statuto/Atto Costitutivo).

Non essendo operativa nell'Area della Città metropolitana in seno all'Ambito Regionale Unico, alcuna Autorità per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, i quattro Enti locali proprietari delle quote societarie hanno deciso, insieme con il Comune di Ceranesi, di unificare il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. E' stato pertanto elaborato un capitolato comune attualmente in fase di esame da parte dell'Ufficio Gare e contratti della Città Metropolitana di Genova che dovrà esperire le procedure di gara per l'affidamento del servizio. La Società V.E.G.A. Scrl sta pertanto gestendo il servizio *de quo* in proroga tecnica, nelle more della conclusione delle procedure suddette, non essendo altrimenti possibile assicurare il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito della funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 .

A seguito dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'Amministrazione comunale procederà alla cessione della proprie quote di partecipazione alla V.E.G.A., anche in ossequio ai principi di cui al comma 611, lettere a) e b), della legge n. 190/2014.

Al fine di garantire il controllo del Comune sulla società fintanto che ne detiene una quota di partecipazione, completiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3.

I compensi degli amministratori ammontano ad euro:

2012	2013
1.120,00	1.360,00

Collegio sindacale.

Numero effettivi: 3.

Numero supplenti: 2.

I compensi spettanti al Collegio Sindacale ammontano ad euro:

2012	2013
10.920,00	10.920,00

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: nessuno

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Valli Entroterra Genovese Ambiente Società Consortile a Responsabilità limitata:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	0	0	0
C) Attivo circolante	1.010.688	886.034	1.148.869
D) Ratei e risconti	0	0	0
Totale Attivo	1.010.688	886.034	1.148.869

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	26.079	34.414	38.467
B) Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	0	0

D) Debiti	984.609	851.620	1.110.402
E) Ratei e Risconti	0	0	1.148.869
Totale passivo	1.010.688	886.034	1.148.869

Bilanci d'esercizio in sintesi della Società Vali Entroterra Genovese Ambiente Società Consortile a Responsabilità limitata:

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.700.463	1715621	1.700.769
B) Costi di produzione	1.691.213	1703581	1.694.792
Differenza	9250	12040	5.977
C) Proventi e oneri finanziari	-351	-376	- 387
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	8899	11664	5.590
Imposte	- 2867	- 3329	- 1.537
Risultato d'esercizio	6032	8335	4.053